



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FOSCOLO" BAGNARA CALABRA

Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado

CF: 92034120805 CM: RCIC84300P CU: UFOSMA

Corso Vittorio Emanuele II – 89011 Bagnara Calabria (RC) Tel. 0966/371202

e-mail: rcic84300p@istruzione.it PEC: rcic84300p@pec.istruzione.it Sito Web: www.icbagnara.edu.it

Prot. n. 101/V.7

Bagnara Calabria, lì 08/01/2022

Utenza Scuola secondaria I grado
Utenza Scuola Primaria
Utenza Scuola dell'infanzia
Personale Docente di Istituto
Personale ATA
DSGA, Atti, Sito, Albo
Comune di Bagnara Calabria
USR/Calabria
ATP/Reggio Calabria
Prefettura di Reggio Calabria
Scuole della Provincia
OO. SS.

Oggetto: Efficacia Ordinanza Sindacale N. 37 del 07/01/2022 - Sospensione delle attività didattiche in presenza dal 10 al 15 gennaio 2022; organizzazione delle stesse in modalità DAD per gli alunni delle classi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante " Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 3

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito , con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante " Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19";

VISTO il decreto legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020 n. 124, recante " Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID 19 deliberata il 31 gennaio 2020";

VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “ Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID - 19.....”;

VISTA la dichiarazione dell’OMS dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il D. L. n. 105 del 23 luglio 2021 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione del COVID-19, con proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021;

VISTO il D. L. 24 dicembre 2021 n. 221 che reitera e proroga lo Stato di emergenza nazionale con ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID 19 al 31/03/2022;

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, l’incremento dei casi sul territorio nazionale e con particolare rilievo su quello comunale e provinciale;

VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Bagnara Calabria n. 37 del 07/01/2022 con la quale viene disposto per le scuole dell’intero territorio comunale, la sospensione in presenza di tutte le attività didattiche confermando che resta consentita l’attività didattica in presenza per gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali anche attraverso la didattica digitale integrata alla presenza dei rispettivi insegnanti di sostegno a far data dal 10 gennaio c. a. e sino a tutto il 15 gennaio 2022;

DOVENDO necessariamente, recepire ed attuare i contenuti dispositivi della predetta Ordinanza sindacale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio da virus COVID -19 ed al contempo garantire la tutela del diritto alla salute;

DECRETA

A far data da lunedì 10 gennaio c. a. e fino a tutto il 15 gennaio 2022 o diversa e nuova disposizione

1) Sono sospese le lezioni in presenza per le alunne e gli alunni frequentanti le classi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado ricadenti nel territorio comunale di Bagnara Calabria.

2) Di attivare quanto previsto nel Piano per la Didattica Integrata di Istituto.

3) Restano confermate in presenza tutte le attività laboratoriali/inclusive per gli alunni diversamente abili e con bisogni educativi speciali.

4) I docenti di sostegno didattico sono tenuti all’assolvimento del normale orario di servizio a scuola, onde garantire il regolare svolgimento delle lezioni frontali, le diverse necessità educative ed inclusive e per la didattica digitale integrata degli alunni disabili o con bisogni educativi speciali per le classi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, che continuano le attività in presenza.

7) I docenti non tenuti all’attività didattica in presenza, assicureranno l’intero orario di cattedra per attivare le lezioni in remoto in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.

8) Gli Assistenti Educativi sono tenuti allo svolgimento in presenza delle loro ore contrattuali in accompagnamento alle attività educative/inclusive programmate per gli alunni diversamente abili, anche, riformulando ed adeguando l'orario settimanale alle nuove momentanee esigenze.

La pubblicazione sul sito ufficiale della scuola del presente dispositivo assume valore di avvenuta notifica agli interessati.

Al presente dispositivo si applicano le note esplicative sia per il personale docente che per gli alunni posti in DAD e le loro famiglie pubblicate nella home del sito web dell'istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giuseppe Romeo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lgs. 1993 n.39.)